

Correzione

(Art. 58 cpv. 2 LParl)

Codice civile svizzero

(Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione)

Modifica del 19 dicembre 2008 (RU 2011 725)

Numero 14 dell'allegato

14. Codice penale¹

Sostituzione di termini

Concerne soltanto il testo tedesco

**Coordinamento della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile
(Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) con
la legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia
della Confederazione**

Invece di:

Numero 14 dell'allegato (Codice penale), art. 349:

Art. 349 cpv. 1 lett. b

¹ La Confederazione gestisce, insieme ai Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti (RIPOL), allo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti legali seguenti:

- b. internamento di persone in caso di misure di protezione dei minori o degli adulti;

¹ RS 311.0

Leggasi:

Complemento dell'allegato:

16a. Legge federale del 13 giugno 2008² sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. b e i

¹ Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- b. trattene una persona per applicarle una misura di protezione dei minori o degli adulti o per ricoverarla a scopo di assistenza;
- i. prevenire il rapimento internazionale di minori, previo ordine di un'autorità giudiziaria o dell'autorità di protezione dei minori;

Art. 16 cpv. 2 lett. d

² Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- d. trattene e prendere in custodia una persona per garantirne l'incolumità, per applicarle una misura di protezione dei minori o degli adulti, per ricoverarla a scopo di assistenza o per prevenire minacce;

13 dicembre 2012

Commissione di redazione dell'Assemblea federale